



Consorzio di Bonifica Adige Po



PEC / EMAIL

Prot. n. 11371/1-1-3

Allegati 1

Data 17 OTT. 2016

OGGETTO R.D. 368/1904
"Regolamento di Polizia Idraulica" consorziale con delibera della Giunta Regionale del Veneto n.74/CA in data 17/05/2016.
Trasmissione copia Regolamento.



Spett.li
Autorità
Amministrazioni Comunali
Amministrazioni Provinciali
Ordini Professionali
Associazioni
Enti Terzi
Loro indirizzi

Mi prego comunicare che con delibera della Giunta Regionale del Veneto n.74/CA in data 17/05/2016 è stato approvato il "Regolamento di Polizia Idraulica" consorziale che si allega alla presente in copia.

Il presente Regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8.5.1904, n.368, come integrato dalla L. 24.11.1981, n. 689.

Si fa presente che il Consorzio esercita le funzioni di polizia sui corsi d'acqua individuati negli elenchi compilati, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta Regionale e un designato dal Consorzio ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché sulla rete irrigua sia tubata che a cielo aperto.

Trattandosi di un importante documento utile a fornire indicazioni efficaci, riguardanti la gestione dei citati corsi d'acqua, nonché, alla presentazione delle istanze da parte di Enti o privati, correttamente compilate nel rispetto della normativa vigente, si prega di darne la massima diffusione alla popolazione.

Auspico, inoltre, che il presente Regolamento sia un valido strumento per la programmazione degli interventi di pianificazione del territorio e per le opere che interferiscono con gli ambiti idraulici pubblici e demaniali gestiti dallo scrivente Consorzio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Mauro Visentin -

Ref.: dott. Tonino Ferrari - Tel. 0425 402432 - email ferrari.tonino@adigepo.it

FT/

Y:\AreaTecnica\CONCESSIONI\Doc. Word2016\Trasmissione regolamento Polizia Idraulica consorziale a Enti vari.docx

Sede: 45100 Rovigo - Piazza G. Garibaldi, 8 - Tel. 0425.426911 - Fax 0425.27159

- Via G. Verdi, 12 - Tel. 0425.402401 - Fax 0425.402501

Codice Fiscale 93030520295

www.adigepo.it

pec: consorzio@pec.adigepo.it

e-mail: protocollo@adigepo.it

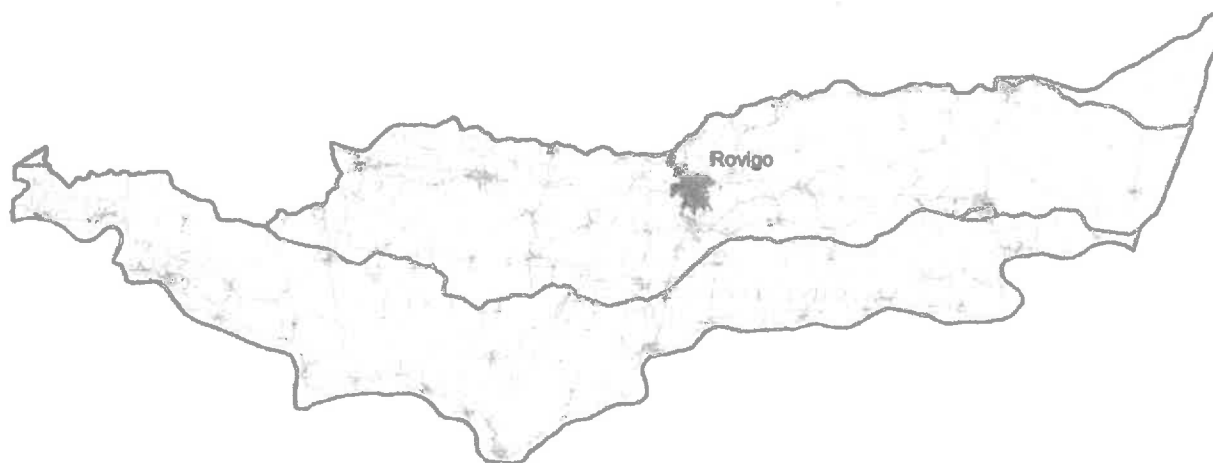


Consorzio di Bonifica Adige Po

Rovigo

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

**Adottato con delibere dell'Assemblea consorziale
n.1/3 del 12/02/2016 e n.2/2 del 15/04/2016.
Approvato ex L.R. 53/1993 con delibera della
Giunta Regionale del Veneto n.74/CA in data 17/05/2016**



REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

SOMMARIO

CAPO I - OGGETTO

ART. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 – Occupazioni temporanee ed espropri

ART. 3 – Attività consentita del personale consorziale nelle proprietà private e responsabilità del Consorzio

ART. 4 – Fasce di rispetto

CAPO III - DIVIETI

ART. 5 – Attività private nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua

ART. 6 – Divieti assoluti

ART. 7 – Attività soggette ad autorizzazione o concessione

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 8 – Oggetto delle concessioni, permessi ed autorizzazioni

ART. 9 – Disciplina situazioni eccezionali

ART. 10 – Compiti di altri Enti e quantificazione canoni

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 11 – Permessi scritti

ART. 12 – Modalità attingimento dalla rete consorziale

ART. 13 – Modalità di scarico nella rete consorziale

ART. 14 – Obblighi dei privati di manutenzione delle opere idrauliche minori dei loro fondi

CAPO VI - ILLECITI

Sezione I - Violazioni e sanzioni

ART. 15 – Fatti ed attentati criminosi

ART. 16 – Violazioni dei divieti assoluti

ART. 17 – Violazioni dei divieti in caso di mancata concessione ed autorizzazione

ART. 18 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

ART. 19 – Inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni

ART. 20 – Pagamento sanzioni in misura ridotta

ART. 21 – Intimidazioni e contestazioni

Sezione II - Verbalizzazione violazioni

ART. 22 – Poteri delle guardie giurate consorziali

ART. 23 – Forma dei verbali di accertamento delle violazioni

ART. 24 – Trasmissione dei verbali di accertamento delle violazioni

Sezione III - Ripristino dei luoghi

ART. 25 – Prefetto

ART. 26 – Rimborso spese atti eseguiti d'ufficio

ART. 27 – Sorveglianza sull'esecuzione degli atti ordinati

Sezione IV - Poteri ispettivi delle guardie particolari giurate

ART. 28 – Poteri ispettivi delle guardie giurate consorziali

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

ART. 29 – Spettanza dei proventi delle ammende, oblazioni e sanzioni pecuniarie

CAPO I - OGGETTO

ART. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8.5.1904, n.368, come integrato dalla L. 24.11.1981, n. 689.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua individuati negli elenchi compilati, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta Regionale e un designato dal Consorzio ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché sulla rete irrigua sia tubata che a cielo aperto.

In assenza di tale documento si fa riferimento ai corsi d'acqua consorziali e demaniali la cui manutenzione è stata affidata ai Consorzi di Bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canalbiano, confluiti a partire dal 28.01.2010 in Consorzio di Bonifica Adige Po, con DGRV n. 15 del 12.01.2000 e n. 3045 del 04.08.1998 oltre a quelli regolati da apposite convenzioni.

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 – Occupazioni temporanee ed espropri

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione e la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 3 – Attività consentita del personale consorziale nelle proprietà private e responsabilità del Consorzio

Il personale consorziale incaricato alla manutenzione gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio può accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 4, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, fatto salvo per la perdita di frutti pendenti nella fascia da due a quattro metri dal ciglio o dall'unghia arginale a campagna dei canali.

ART. 4 – Fasce di rispetto

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono presenti con continuità fasce di rispetto, della larghezza di metri 4, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, riservate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
- e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m 4,00 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di m 4,00 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Le zone di rispetto possono essere interessate solamente da colture erbacee, senza che il relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione al momento opportuno.

Il personale consorziale, esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà accedere alla proprietà privata ricadente nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 del presente articolo.

Per il deposito temporaneo, per la perdita di frutti pendenti o nell'area eccedente i quattro metri in conseguenza al transito dei mezzi, i proprietari avranno diritto a compenso da valutarsi in funzione della superficie sulla quale il terreno di espurgo verrà depositato e con prezzo unitario che verrà fissato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione su proposte formulate dai competenti uffici consorziali.

CAPO III - DIVIETI

ART. 5 – Attività private nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 7, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al precedente art.1.

ART. 6 - Divieti assoluti

Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 1:

- a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 6,00 metri per le piantagioni e siepi, recinzioni, condotte ed opere d'arte connesse, sottoservizi; di metri da 1,00 a 2,00 per movimento del terreno in funzione dell'importanza del canale, m 6,00 per drenaggi e miglioramenti fondiari e da metri 6,00 a 10,00 per i fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali; metri 5,00 per le fasce tampone e siepi previste dalle misure agroambientali;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 6,00, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia fabbricati, altri manufatti, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate purché non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'art. 4; la sostituzione di tali fabbricati, piante e siepi, recinzioni, sottoservizi, condotte e linee aeree ed opere d'arte non può essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;
- c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;

- e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- i) l'uso di diserbanti o disseccanti a distanza inferiore a metri da 1,00 a 2,00 dal ciglio dei canali o dall'unghia delle arginature, in funzione dell'importanza del canale.

ART. 7 - Attività soggette ad autorizzazione o concessione

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, 2° comma, e nelle loro pertinenze, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti articoli 8 e 9:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni alle opere di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque reflue depurate di case, stabilimenti industriali e simili le acque meteoriche veicolate da rete fognaria senza pregiudizio alle disposizioni contenute al precedente art. 6, lettera e);
- g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- h) lo stabilimento di nuove risaie;
- i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- j) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- k) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
- l) catena, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
- m) attraversamenti o parallelismi di sottoservizi anche destinati a servizio pubblico;

- n) l'uso delle aree demaniali di pertinenza idraulica dei canali gestiti dal Consorzio ancorché tombati o tombinati;
- o) il transito in fregio ai canali, sulle sommità o sulle banche arginali e nelle fasce di rispetto.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 8 Oggetto delle concessioni, permessi ed autorizzazioni

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p) del precedente art. 7 e comunque tutte le opere che interessano aree demaniali.

Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e), h) dello stesso art. 7.

ART. 9 - Disciplina situazioni eccezionali

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha la facoltà, in casi assolutamente eccezionali, definiti dall'art. 6 - comma b) – 2° capoverso, e a condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze e che siano altresì garantite le attività di cui all'art. 4, di tollerare la presenza di opere e manufatti esistenti a distanza non regolamentare, a fronte del pagamento di maggiori oneri annui di manutenzione della rete e delle opere idrauliche ed irrigue provocati da interferenze di opere e manufatti con la citata rete. Qualora il Consorzio ritenga non sussistano più tali condizioni, potrà intimare l'interessato e/o adire l'Autorità giudiziaria competente per la rimozione dell'opera e/o manufatto a spese dell'interessato.

L'importo annuo per tali maggiori oneri viene definito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per tipologia di opere omogenee e viene aggiornato periodicamente sentite le proposte e indicazioni fornite dai competenti uffici consorziali.

Nel caso in cui la presenza di opera o manufatto di cui ai commi precedenti sia tollerata, nel rispetto delle modalità di cui al 1° comma del presente articolo, al Consorzio non potrà essere attribuita alcuna colpa o responsabilità qualora derivassero danni a persone animali o cose conseguenti alla presenza delle opere in argomento.

Il presente articolo si applica sia alla rete che alle opere idrauliche ed irrigue gestite dal Consorzio, siano esse demaniali che private.

Il CdA consorziale, su proposta del responsabile del competente Settore preposto, nel caso di nuove opere, per le quali il presente Regolamento preveda limitazioni più restrittive rispetto al R.D. 368/1904, potrà autorizzare il Direttore Generale a rilasciare le richieste concessioni o autorizzazioni qualora ricorrano situazioni particolari ed eccezionali, comunque entro i limiti stabiliti dallo stesso R.D. 368/1904 ed a condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze e che siano altresì garantite le attività di cui all'art. 4.

ART. 10 - Compiti di altri Enti e quantificazione canoni

La concessione e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 7 sono date dal Consorzio su conforme avviso dei competenti uffici regionali.

I canoni di concessione sono stabiliti nella DGRV n. 1895 del 24/06/2003 e s.m.i. da versare al Consorzio di Bonifica.

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.

Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, di cui al presente art., deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Nel caso in cui il personale consorziale, alla scadenza della Concessione, constati il permanere delle opere concesionate alle condizioni contenute nel disciplinare, la concessione può essere rinnovata d'ufficio con la prassi dei rinnovi.

Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di Bonifica, prevista dai precedenti articoli, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 11 – Permessi scritti

Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni agricoli le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.

ART. 12 – Modalità attingimento dalla rete consorziale

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

ART. 13 – Modalità di scarico nella rete consorziale

Ogni immissione di acque meteoriche provenienti sia da fondi agricoli che da aree, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde.

Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione o autorizzazione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.

Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue depurate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato alla concessione o autorizzazione del Consorzio medesimo.

ART. 14 – Obblighi dei privati di manutenzione delle opere idrauliche minori dei loro fondi

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

In particolare i consorziati debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e, nel caso di nuove attività, riguardanti la sistemazione di considerevoli superfici, quali miglioramenti fondiari, spianamenti, costruzioni di serre, parchi fotovoltaici, attività di cava, ecc.,. I fossi e i capifossi dovranno essere idonei a garantire il minimo volume di invaso di 150 m³/ha, con l'esclusione della capacità utile generata dai canali consorziali o demaniali e il 50% dei fossi e/o capifossi di confine, salvo i casi di drenaggio sotterraneo in cui tale volume d'invaso deve essere garantito dai capifosso;
- c) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie, nonché le tubazioni di scarico o adduzione delle acque;
- e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi nella fascia di almeno m. 4,00;
- h) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione;
- i) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori;
- j) nei canali di seguito elencati lasciare libero da ingombri e colture, nonché pulita da erbacce o arbusti una fascia di metri 3 dal ciglio del canale o dall'unghia a campagna degli argini:

Corso d'acqua	Origine	Foce
Adigetto	Bova Adigetto	Botti Barbarighe
Bacino Inferiore	Polesella	Bresparola
Berguarina Marughello Bentivoglio di Zelo	Canalbianco	Cavo Maestro
Canaletta di Calto Castellara	Chiavica Calto	Cavo Maestro
Cavo di Destra	Cavo Maestro	Poazzo
Cavo Maestro del bacino Superiore - Collettore Padano Polesano	Botte Begone	Biconca Volta Grimana
Ceresolo	Chiavica S. Rosa	Botti Barbarighe
Crespino	Crespino	Chiappara
Fossetta Buniolo	Botte Barcaro	Cengiaretto
Nuovo Adigetto	Botti Barbarighe	Voltascirocco

Poazzo Bacino Inferiore	Cortilla	Bresparola
Ramostorto	Ca'Gorghi	Ponti Alti
Ramostorto irriguo	Scolmatore	Chiavica del Bosco
Tartaro Patanacche	Lezze	Vallona
Valdentro	Chiavica Francavilla	Bussari
Valdentro irriguo	Scolmatore	Ponti Novi

- k) in ogni caso il riordino di cui ai punti precedenti dovrà garantire che i lavori conservino il volume d'invaso dato da scoline e capifossi esistenti.

CAPO VI - ILLECITI

Sezione I - Violazioni e sanzioni

ART. 15 - Fatti ed attentati criminosi

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa di cui all'art. 141 del Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368 sono puniti ai sensi della normativa vigente.

ART. 16 – Violazioni dei divieti assoluti

Le violazioni alle disposizioni dettate dall'art. 6 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 ad Euro 619,75, con applicazione comminata ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, da Regione Veneto.

I suddetti importi si adegueranno automaticamente alle successive modifiche legislative.

ART. 17 – Violazioni dei divieti in caso di mancata concessione ed autorizzazione

Le violazioni alle disposizioni dettate dall'art. 7 del presente Regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, 113 e 114 della Legge 689/1981:

- 1) da Euro 10,00 ad Euro 15,49 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre ottenere il rilascio di una concessione ai sensi del precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti imposti;
- 2) da Euro 10,00 ad Euro 10,32 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva autorizzazione a sensi del sopracitato art. o per non avere ottemperato alle condizioni o divieti imposti;
- 3) Euro 10,00 per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. La sanzione amministrativa non può in nessun modo, qualunque sia il numero delle bestie, superiore ad Euro 30,99.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

I suddetti importi si adegueranno automaticamente alle successive modifiche legislative.

ART. 18 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 17, ai sensi dell'art. 144 del R.D. 368/1904 e del combinato disposto degli articoli 32, 113 e 114 della Legge 689/1981, sono

soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 10,00 ad un massimo di Euro 30,99.

I suddetti importi si adegueranno automaticamente alle successive modifiche legislative.

ART. 19 – Inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e concessioni

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

ART. 20 – Pagamento sanzioni in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 21 – Intimidazioni e contestazioni

Nel caso di violazioni alle disposizioni degli articoli 6, 7 lettere a), b), c), d), f) e 14, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro e qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta della guardia particolare giurata consorziale autorizzata ad elevare la contravvenzione.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Sezione II - Verbalizzazione violazioni

ART. 22 – Poteri delle guardie giurate consorziali

I verbali di accertamento delle violazioni, compilati come specificato nell'art. seguente, sono elevati da Guardie particolari giurate del Consorzio. A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata dal 2° capoverso dell'art. 21. E' fatto obbligo a colui che accerta l'intervento abusivo, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..

ART. 23 – Forma dei verbali di accertamento delle violazioni

I verbali di accertamento delle violazioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
- 4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione, e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- 5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- 6) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- 7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 21;
- 8) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

ART. 24 – Trasmissione dei verbali di accertamento delle violazioni

I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 23 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore, dandone comunicazione al Prefetto competente per territorio, nonché, sulla base della proposta del Consorzio, provvederà al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte; nel contempo il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia.

Sezione III - Ripristino dei luoghi

ART. 25 – Prefetto

Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione degli articoli 153 e 154 del citato Regio Decreto 368/1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi. Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

ART. 26 – Rimborso spese atti eseguiti d'ufficio

Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

ART. 27 – Sorveglianza sull'esecuzione degli atti ordinati

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Sezione IV - Poteri ispettivi delle guardie particolari giurate

ART. 28 - Poteri ispettivi delle guardie giurate consorziali

Per l'accertamento dei predetti illeciti le guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

ART. 29 – Spettanza dei proventi delle ammende, oblazioni e sanzioni pecuniarie

Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento.

Nel caso di rilascio di concessioni/autorizzazioni a sanatoria su opere già realizzate, prima della richiesta e che non siano difformi, per quanto è possibile verificare, alle norme di Polizia Idraulica ed alle prescrizioni tecniche e costruttive indicate dal Consorzio, verrà applicato un contributo aggiuntivo "una tantum", a titolo risarcitorio per l'inversione della procedura di rilascio del provvedimento, il cui ammontare, introitato dall'Ente, verrà stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione Consorziale.